

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti:

« Otto giorni dopo la proibizione della caccia è vietato il pubblico commercio del selvaggiume preso in tempo di caccia proibita. »

Pongo ai voti quest'emendamento.

DI SAN DONATO. Mi pare che la Commissione ha mandato che le sia rimesso l'emendamento per istudiarlo...

PRESIDENTE. No, no, il relatore ha detto che condivide l'emendamento proposto dall'onorevole Sanguinetti, e acconsentì che fosse messo immediatamente ai voti.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Casati, potrà fare argomento di un altro articolo da formularsi, perchè potrà essere formulato dalla Commissione in un altro articolo.

DI SAN DONATO. Allora va bene.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti, e l'articolo 8.

(È approvato.)

« Art. 9. Il possessore farà constare del divieto di introdursi a cacciare nel suo fondo colla pubblicazione di un manifesto da affiggersi per otto giorni alla porta del palazzo del comune ove è situato il fondo stesso. Di questa pubblicazione si darà prova con il certificato del sindaco della seguita affissione del manifesto.

« Il divieto di introdursi per cacciare nel fondo altrui è presunto :

« 1° Quando il terreno è coltivato ed è pendente il raccolto ;

« 2° Quando il terreno è cinto di fosse, siepi o steccati, muri o argini. »

L'onorevole De Cardenas ha facoltà di parlare.

DE CARDENAS. In quest'articolo non ho potuto andare d'accordo coi miei onorevoli colleghi della Commissione sul modo con cui s'intende che il proprietario manifesti la sua intenzione di proibire la caccia sul proprio fondo, cioè che basti di farne la dichiarazione al comune in cui esso è situato. Questa dichiarazione sarebbe sufficiente per le vaste tenute unite in un corpo, ma per i piccoli fondi, che sono situati in mezzo ad altri fondi di proprietari diversi, e nei paesi dove è invalsa l'abitudine di cacciare sui fondi altrui senza permesso, i cacciatori non potranno sapere quale sia il fondo sul quale il proprietario ha dichiarato di proibire la caccia, e quale quello su cui la caccia è permessa.

È vero che il terzo e quarto alinea di questo capitolo indicano quali sono i terreni sui quali la proibizione è sottintesa; ma quando i terreni non si trovano nelle condizioni stabilite da questi due capoversi, se il proprietario non vuole permettere ugualmente la caccia, dovrebbe almeno dimostrare questa sua intenzione con qualche segno visibile a ciascuno, altrimenti

potranno succedere delle frequenti questioni per quest'oggetto e nascerne molti inconvenienti e disturbi almeno nel paese; dove son io, si va abitualmente a cacciare sui fondi degli altri, perchè il permesso è sottinteso se non vi sono segnali appositi per proibirlo. Io quindi crederei che si dovesse mantenere la prescrizione di porre dei pali per indicazione che il proprietario di un dato fondo vuole a sè riservato il diritto di caccia sopra di esso.

TORRIGIANI. Io credo che l'articolo sia stato redatto in modo da doversi difendere dalla Commissione, principalmente perchè questa legge sulla caccia ha in mira che possano ancora propagarsi quelle specie di animali selvatici, le quali per uso soverchio della caccia, e pel nessun rispetto alla legge possiamo dire che in molte località sono quasi scomparse.

L'onorevole preopinante si preoccupa di una condizione di cose che io credo non conforme alla realtà.

Chi è in fine dei conti che ha interesse per proibire la caccia? Quel proprietario che ha abbastanza fondi perchè vi si possa esercitare la caccia. Nelle piccole frazioni di terreno io credo che sarebbe strano che un proprietario volesse impedire la caccia, poichè il selvaggiume passa da una terra all'altra, e, direi quasi, trascorre senza arrestarsi nelle piccole parcelle. È evidente che l'interesse di proibire la caccia, è appunto in quei luoghi dove l'estensione del terreno merita che sia rispettata. Io dico la verità che obbligare il proprietario a mettere dei segnali che dovrebbero avere una forma speciale, visibili a tutti, posti con fondamento in muro per difenderli da chi avrebbe interesse a levarli e dalle bufere, è dare un carico al proprietario il quale in sostanza, col divieto alla caccia, esercita un diritto di proprietà.

A me pare che, quando nell'ufficio comunale è dato avviso che il proprietario intende che nessuno vada a cacciare nel proprio fondo, questo avviso, com'è di tanti altri, sarà da tutti conosciuto. Noi non abbiamo comuni tanto estesi da doversi ammettere nè la ignoranza degli ordini che vi si emanano, nè dei luoghi che li compongono. I cacciatori, quando conoscano la intenzione e il divieto del proprietario, devono tenersi lontani dal cacciare nelle sue proprietà.

Da una parte adunque noi otteniamo lo scopo importantissimo di far sì che la caccia sia rispettata e dall'altra non violentiamo il diritto di proprietà, perchè mi parrebbe che, se non violenza, fosse almeno cosa eccessiva di costringere, lo ripeto, i proprietari a porre dei segnali che costano assai, a collocarli ed a mantenerli perchè altri non invada i loro fondi.

Io credo pertanto che queste ragioni persuaderanno la Camera a conservare l'articolo nono come è stato redatto dalla Commissione.

DE CARDENAS. Io non ho la speranza di far prevalere la mia opinione, ma pregherei la Camera d'osservare che già nel primitivo disegno di questa legge all'arti-